

NEWSLETTER

NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TITOLARE EFFETTIVO PER IMPRESE, PERSONE GIURIDICHE PRIVATE, TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

Lo scorso 9 giugno è entrato in vigore il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n. 55** ("Decreto")¹, recante il regolamento che individua la disciplina sulla **comunicazione**, l'**accesso** e la **consultazione** dei **dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva** di imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., S.p.A., S.A.p.A. e società cooperative), di persone giuridiche private², di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust ("Soggetti Rilevanti").

COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

Il Decreto – che ha quale finalità quella di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – dispone e disciplina, tra l'altro, la **comunicazione** all'**ufficio delle imprese** della Camera di Commercio territorialmente competente ("Registro") dei **dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva** dei Soggetti Rilevanti ("Comunicazione"), acquisiti ai sensi dell'art. 22, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio)³.

I dati e le informazioni comunicati saranno iscritti e conservati in due apposite sezioni del Registro: la sezione autonoma per le imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private, e la sezione speciale per i trust⁴ e gli istituti giuridici affini ai trust⁵.

¹ Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022, serie generale n. 121.

² Sono considerate **persone giuridiche private** le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquisiscono la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

³ Il Decreto disciplina inoltre: (i) l'accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità e degli altri soggetti interessati; (ii) i diritti di segreteria dovuti dai soggetti diversi dalle Autorità; (iii) le garanzie circa la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

⁴ Per **trust** tenuti all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, si intendono i trust produttivi di effetti giuridici ai fini fiscali ed in particolare, i trust riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione dell'AjA del 1° luglio 1989, in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica e quelli non residenti nel territorio della Repubblica, per i redditi quivi prodotti.

⁵ Per **istituti giuridici affini** ai trust, tenuti all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, si intendono gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Soggetti tenuti ad effettuare la Comunicazione

Ai sensi del Decreto **sono tenuti ad effettuare la Comunicazione**: (i) gli **amministratori** di S.r.l., S.p.A., S.A.p.A. e società cooperative; (ii) il **fondatore** (se in vita) o i **soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione** delle persone giuridiche private, nonché (iii) i **fiduciari di trust** o di **istituti giuridici affini**.

Contenuto della Comunicazione

I dati e le informazioni che il Decreto richiede di comunicare ricomprendono:

- i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi del Decreto Antiriciclaggio⁶;
- per **S.r.l., S.p.A., S.A.p.A. e società cooperative** deve inoltre essere comunicata l'entità della partecipazione al capitale sociale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo in quanto titolare, direttamente o indirettamente, di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale dell'ente; nel caso in cui nessuna persona fisica detenga una partecipazione superiore al 25% e il titolare effettivo sia individuato ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5, del Decreto Antiriciclaggio⁷, dovranno essere indicate le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
- per le **persone giuridiche private** deve inoltre essere comunicato il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: la denominazione dell'ente; la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- relativamente **ai trust e agli istituti giuridici affini** deve inoltre essere comunicato il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico affine;
- l'eventuale indicazione delle **circostanze eccezionali**, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva riconosciuta dal Decreto Antiriciclaggio⁸, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'art. 7, comma 3 del Decreto, nella qualità di controinteressato.

I dati e le informazioni da comunicare vanno verificati con attenzione: alla consultazione delle due Sezioni del Registro dedicate alla titolarità effettiva accedono, previo accreditamento, anche i soggetti che, ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, sono tenuti all'identificazione dei titolari effettivi ai fini dell'adeguata verifica della clientela (ad esempio, i dottori commercialisti, i notai o gli avvocati quando in nome e per conto del cliente compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare, ovvero le banche presso le quali sono accessi conti correnti o finanziamenti). Qualora i dati e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela non dovessero coincidere con quelli risultanti nelle apposite sezioni del Registro delle Imprese, detti soggetti sono obbligati a segnalare tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità rilevate; tali segnalazioni sono consultabili da parte delle Autorità che possono accedere alle sezioni del Registro (quali, ad

⁶ Tale individuazione è effettuata, in particolare: (i) per le S.r.l., S.p.A., S.A.p.A. e società cooperative ai sensi dell'art. 20, commi 2, 3 e 5 del Decreto Antiriciclaggio; (ii) per le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Decreto Antiriciclaggio; (iii) per i trust o istituti giuridici affini, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Decreto Antiriciclaggio.

⁷ Si ricorda che, ai sensi dell'**art. 20, comma 3 del Decreto Antiriciclaggio**: "Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante".

L'**art. 20, comma 5 del Decreto Antiriciclaggio** dispone inoltre che "Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica".

⁸ Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'**art. 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del Decreto Antiriciclaggio** "In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze".

esempio, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, ecc.⁹), garantendo in ogni caso l'anonimato dei soggetti obbligati che hanno effettuato la segnalazione.

Modalità della Comunicazione

La Comunicazione andrà effettuata esclusivamente con modalità informatiche e dovrà essere resa mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del TUDA¹⁰.

Ai sensi del Decreto, i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere trasmessi con il modello di comunicazione unica di impresa, un modello già esistente ma che per consentire l'invio on line dei nuovi dati, dovrà essere aggiornato con un tracciato informatico creato *ad hoc*; le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa saranno adottate con decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico ("Provvedimento del MISE") che attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

L'entrata in vigore di questo provvedimento è fissata dal Decreto entro l'8 agosto 2022 (60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto).

Termini per la Comunicazione: prima comunicazione, variazioni e comunicazioni annuali

Ai sensi del Decreto la prima **Comunicazione** dovrà essere effettuata perentoriamente **entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale del **Provvedimento** del MISE; pertanto, se la pubblicazione di detto provvedimento avverrà allo scadere del termine massimo fissato dal Decreto (cioè l' 8 agosto p.v.) i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare (previa individuazione) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva entro e non oltre il prossimo 7 ottobre.

Per i **Soggetti Rilevanti che saranno costituiti dopo** la data di pubblicazione del suddetto Provvedimento del MISE, la prima comunicazione andrà invece effettuata perentoriamente **entro 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri** per le S.r.l., S.p.A., S.A.p.A. e società cooperative, nonché per le persone giuridiche private, ed entro 30 giorni **dalla loro costituzione** per i trust e gli istituti giuridici affini.

Oltre alla prima Comunicazione, i Soggetti Rilevanti sono inoltre chiamati a comunicare **eventuali variazioni** dei dati e delle informazioni precedentemente trasmesse **entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazioni**, nonché a **confermarli annualmente, entro 12 mesi** dalla prima comunicazione e da quella di variazione, ovvero dall'ultima conferma (per le S.r.l., S.p.A., S.A.p.A. e società cooperative la comunicazione di conferma può essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio).

Si evidenzia infine che, ai sensi del Decreto, tutti i suddetti termini sono perentori.

Sanzioni previste per la violazione degli obblighi di comunicazione

La violazione da parte dei Soggetti Rilevanti dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva viene accertata e contestata dalla Camera di commercio territorialmente competente, alla quale compete anche l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'**art. 2630 del codice civile**¹¹.

Milano, 27 giugno 2022

⁹ Per l'elenco completo delle Autorità abilitate all'accesso si veda l'art. 5 del Decreto che rinvia all'art. 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4, lettere a), b) e c) del Decreto Antiriciclaggio.

¹⁰ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

¹¹ L'art. 2630 del codice civile (rubricato "*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi*") dispone che "*Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo*".



Associazione Professionale

Corso Europa n. 2
20122 Milano
Tel. 02 76 36 931
Fax 02 78 01 46, 02 76 36 93 45,
02 76 01 51 78

nome.cognome@sbnp.it
www.sbnp.it
C.F. e P. IVA 12607090151

A cura dell'avv. Roberta Pierantoni